

Codice A1814B

D.D. 9 agosto 2020, n. 2140

Autorizzazione idraulica n° 1720 per lavori di rifacimento ponte su s.c. Valgia staticamente ammalorato e sistemazione rio Gaminella, in Comune di Castagnole Monferrato (AT). Variante comma 2, art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016. Richiedente: Comune di Castagnole Monferrato (AT).



ATTO DD 2140/A1814B/2020

DEL 09/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1720 per lavori di rifacimento ponte su s.c. Valgia staticamente ammalorato e sistemazione rio Gaminella, in Comune di Castagnole Monferrato (AT). Variante comma 2, art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016. Richiedente: Comune di Castagnole Monferrato (AT).

Con nota n° 00002510 del 24/06/2020, inviata via PEC (ns. prot. n° 31818 del 25/06/2020) il Comune di Castagnole Monferrato, con sede legale in Piazza Statuto n° 1 – 14030, Castagnole Monferrato (AT), Codice Fiscale 80003080050, Partita IVA 01310140056 ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n° 523/1904, per lavori di rifacimento ponte su s.c. Valgia staticamente ammalorato e sistemazione rio Gaminella, in particolare per lavori in variante atti a migliorare la carrabilità del ponte in corso di realizzazione, con l'aumento dell'altezza delle scogliere in massi ciclopici nei pressi dei quattro muri d'ala e nella sistemazione idraulica di ulteriori 400,00 m dell'alveo del rio Gaminella a monte del tratto già previsto nel precedente progetto esecutivo (oggetto di Autorizzazione Idraulica n° 1683 approvata con D.D. n° 1671 del 13/05/2019).

Il Comune di Castagnole Monferrato era risultato infatti beneficiario di un contributo pari ad euro 150.000,00, per i lavori summenzionati, nell'ambito della realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo stato per gli anni 2018-2020, Programma di investimenti a favore degli Enti Locali ex Legge Regionale n° 7/2018, approvato con D.G.R. n° 38-7739 del 19/10/2018. Determinazione Dirigenziale n° 3981 del 06/12/2018.

I lavori previsti in variante consistono essenzialmente in:

- un maggior volume di rilevato stradale nei pressi del ponticello con lo scopo di diminuire la pendenza delle scarpate laterali;
- l'aumento dell'altezza della scogliera (di circa 1,00 m come si evince dagli elaborati tecnici allegati all'istanza) in corrispondenza dei quattro vertici della soletta del ponte al fine di contenere il rilevato stradale
- la cementazione dei vani della sopracitata scogliera;

- il prolungamento della scogliera in massi ciclopici a monte del ponte in sponda destra per una lunghezza di 4,00 m;
- il rivestimento del fondo alveo con massi ciclopici in corrispondenza dello scarico del depuratore;
- la manutenzione idraulica del rio Gaminella per circa 400,00 m a monte del tratto già previsto nel progetto esecutivo, oggetto della precedente autorizzazione Idraulica n° 1683. In particolare si procederà alla rimozione degli isolotti di accumulo formati con il trasporto solido e delle ostruzioni di materiale legnoso. Il materiale di risulta verrà riutilizzato per ritombamenti delle sponde. Si procederà inoltre a consolidare, in un tratto di lunghezza circa 4,00 m, il fondo dell'alveo con massi ciclopici.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Gaminella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 100, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (Elaborati di variante comma 2, art. 106 del Decreto Legislativo n° 50/2016) a firma dell'ing. Umberto Villero, dell'Ordine degli Ingegneri di Asti, con studio tecnico in Via Petrarca n° 9A, 14100 – Asti (AT) ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Gli stessi elaborati sono stati approvati con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Castagnole Monferrato n° 40 del 16/06/2020.

In data 03/08/2020 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Gaminella, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il materiale oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera, in particolar modo con restringimento della stessa;
- i massi costituenti le difese spondali dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale al fine di evitare che gli stessi vengano trasportati dalla corrente, inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano campagna;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 33726/A1814B del 07/07/2020.

Considerato che la realizzazione del nuovo manufatto comporta il taglio della vegetazione presente in prossimità dello stesso, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004, modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R.R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A e s. m e i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole Monferrato, con sede legale in Piazza Statuto n° 1 – 14030, Castagnole Monferrato (AT), Codice Fiscale 80003080050, Partita IVA 01310140056, ad eseguire i lavori di rifacimento ponte su s.c. Valgia staticamente ammalorato e sistemazione rio Gaminella, previsti nella Perizia di Variante (Elaborati di Variante comma 2, art. 106 del Decreto Legislativo n° 50/2016), evidenziati negli elaborati tecnici e cartografici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di oggetto di movimentazione in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli e dei detriti esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo;
- i massi costituenti le difese spondali dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale al fine di evitare che gli stessi vengano trasportati dalla corrente, inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano campagna;
- è fatto divieto assoluto di asportazione materiale litoide demaniale d'alveo;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;

- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i. esclusivamente in corrispondenza del manufatto d'attraversamento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 33726/A1814B del 07/07/2020;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale del Comune di Castagnole Monferrato (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Castagnole Monferrato (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Geol. Maurizio TOJA

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli